



Statuto del “Gruppo Astrofili Edward Emerson Barnard”

Articolo 1

È costituita ai sensi dell'articolo 18 della costituzione italiana un'Associazione Culturale non commerciale denominata “Gruppo Astrofili Edward Emerson Barnard” con sede in Via Triveri, 4 a Cirié (TO).

Articolo 2 – Natura associativa

L'associazione è apolitica, apartitica, acensionale e non ha scopo di lucro.

Articolo 3 – Scopi sociali

L'associazione si propone i seguenti scopi:

1. osservazione periodica e studio dei fenomeni astronomici;
2. produzione e pubblicazione di materiale scientifico;
3. organizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali.

Articolo 4

L'associazione non ha scopo di lucro e si finanzia con:

1. le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche;
3. ogni altro tipo di proventi comunque conseguito, in coerenza con la natura dell'ente.

Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 5 – I Soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche e giuridiche che condividano e accettino gli scopi enumerati all'Articolo 3. Sono soci coloro i quali si trovano in regola con il pagamento delle quote sociali dell'anno in corso. L'ammissione dei soci viene valutata e decisa dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto durante l'Assemblea Generale. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione. Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

L'associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti gli associati senza distinzione di sesso, razza o nazionalità. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Qualora il richiedente non condivida ed approvi gli scopi enumerati all'articolo 3 del presente statuto, il Consiglio Direttivo potrà riservarsi la possibilità di negare l'ammissione all'associazione; il richiedente potrà altresì ricorrere contro tale decisione appellandosi all'insindacabile giudizio dell'Assemblea Generale.

Articolo 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento Interno e le deliberazioni degli organi sociali.

Un socio può essere radiato nei seguenti casi:

1. se il socio si rende colpevole di gravi manchevolezze rispetto all'Articolo 3 dello Statuto;
2. se il socio decade in morosità sul pagamento della quota sociale;

L'Assemblea Generale delibera la radiazione del socio a maggioranza dei 2/3 dei membri.

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea Generale
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente

Articolo 8 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Nell'Assemblea Generale ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile. All'Assemblea Generale possono partecipare tutti gli associati che, alla data di convocazione, risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea Generale è convocata, mediante convocazione individuale nei confronti degli aventi diritto, dal Presidente o dal Vicepresidente almeno 3 giorni prima della data fissata indicando l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea Generale ogni qualvolta almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta motivata. In prima convocazione l'Assemblea Generale è valida se è presente il 50% più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Per modificare lo Statuto dell'Associazione è necessario che l'Assemblea Generale deliberi con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9

L'Assemblea Generale:

1. delibera sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale;
2. nomina Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri, che fanno parte del Consiglio Direttivo;
3. decide sulla radiazione dei Soci;
4. delibera eventuali modifiche allo Statuto;
5. approva il Regolamento Interno ed eventuali modifiche;
6. destituisce il Presidente con il voto favorevole dei 2/3 di tutti gli associati;
7. delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da 5 a 11 membri, è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica un anno, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

1. attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
2. valuta e decide in merito alle domande di ammissione degli aspiranti associati;
3. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
4. redige il rendiconto economico e finanziario annuale;
5. redige e apporta modifiche al Regolamento Interno dell'associazione;
6. organizza e supervisiona le attività dell'associazione;
7. fissa la quota sociale per l'anno vigente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vicepresidente o due suoi membri lo ritengano necessario. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno tre giorni prima della data fissata. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del numero legale dei membri, del Presidente (o del Vicepresidente) e il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno corrente: l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo viene effettuata tramite votazione durante la prima Assemblea Generale convocata entro il 31 gennaio dal Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 11 - Il Regolamento Interno

L'associazione può dotarsi di apposito Regolamento Interno redatto secondo le norme contenute negli articoli 9 e 10.

Articolo 12 - Il Presidente

Il Presidente è a capo del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

1. è a capo dell'Assemblea Generale;
2. incarica un verbalizzatore dell'Assemblea Generale;
3. se lo ritiene necessario può essere sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente;
4. rappresenta l'associazione;
5. è responsabile dell'attività dell'associazione;

In caso di decesso, dimissioni o destituzione da parte dell'Assemblea Generale il Vicepresidente assume i poteri e i doveri del Presidente fino all'elezione di un nuovo Presidente.

Articolo 13

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 3 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà preparato il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 14

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, ha il compito di firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Articolo 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci. L'Assemblea Generale delibera, inoltre, sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16

Ogni socio è pienamente responsabile delle conseguenze delle proprie azioni e solleva l'associazione da qualsiasi onere che non sia previsto dallo statuto dell'associazione.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento all'eventuale Regolamento Interno e alle leggi vigenti.